

ALLEGATO "A"

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA’ DI TERAMO”.

Art. 1 - Finalità e oggetto dell’appalto

1. La presente procedura di gara è volta ad individuare una agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lvo 276/2003, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali di:
 - Educatore di asilo nido - Cat. C1 – con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni-Autonomie Locali;
 - Esecutore – Cat. B1 - con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni-Autonomie Locali;
2. Il ricorso a tale servizio ha come finalità:
 - consentire l’impiego a tempo determinato di educatrici di asilo nido per la sostituzione degli istruttori educativi che sono stati/saranno collocati in quiescenza, per le supplenze a causa di motivazioni temporanee, impreviste ed imprevedibili, nonché per il potenziamento delle attività pomeridiane;
 - al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, garantire lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi per la prima infanzia assicurando al meglio i consueti tempi e modalità di erogazione degli stessi;
3. Nel corso della durata contrattuale si ipotizza un impiego non quantificabile di educatori ed ausiliari per periodi variabili a seconda delle esigenze dei nidi, riscontrabili a seguito di domande di pensionamento, certificati di malattia o assenze giustificate delle educatrici/ausiliari di ruolo dell’Ente al momento non preventivabili.
4. Le richieste per tale personale saranno effettuate in relazione alle effettive esigenze dell’Ente fino alla concorrenza della somma stanziata.
5. Il servizio fornito dall’Agenzia deve comprendere tutte le attività necessarie alla somministrazione di lavoro temporaneo, ivi comprese le attività di ricerca, di selezione, di eventuale sostituzione del personale somministrato dall’Agenzia, formazione obbligatoria del personale somministrato sulla sicurezza prevista dal D.Lgs 81/2008 nonché le visite mediche, come specificato all’art. 7.

Art. 2 – Importo e durata dell’appalto

1. L’importo dell’appalto ammonta fino ad un massimo di euro 281.000,00 (duecentottantunomila euro) escluso IVA al 22% su margine di agenzia.
2. L’importo massimo dell’appalto sopra quantificato potrebbe subire variazioni in ordine alla portata dell’ammontare, senza peraltro alterare la natura generale della prestazione, a seguito di esigenze sopravvenute da parte dell’Ente, dovute all’eventuale mutamento dell’assetto di gestione del servizio di asilo nido.

3. L'importo unitario è costituito da un costo orario relativo alla retribuzione diretta non soggetto a ribasso (come da voci dettagliate all'Art. 7) e da un **margine di agenzia, soggetto a ribasso**, pari ad **€1,64/h**, oltre IVA al 22% (come da voci dettagliate all'Art. 7)
4. Resta fermo il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore ai suoi pari livello (giusta art. 35, comma 1 del Dlgs 81/2015) corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL - Regioni-Autonomie Locali per ogni figura professionale.

Art. 3 – Avvio del servizio in caso di pendenza di stipula del contratto

1. In considerazione della particolare natura del servizio oggetto di appalto, l'Amministrazione si riserva, in casi di urgenza o di necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto, previa costituzione della polizza definitiva di cui al successivo art. 18. In tal caso il termine contrattuale avrà decorrenza dall'avvio del servizio.

Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio

1. L'Amministrazione comunale procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta tramite posta certificata all'indirizzo indicato dall'Agenzia stessa.
2. Il personale richiesto dovrà prendere servizio, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta stessa e comunque entro il tempo massimo di un giorno.
3. Il Comune si impegna a corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni:
 - durata della prestazione lavorativa;
 - sede e orario di lavoro.
4. Le attività del lavoratore presso l'Amministrazione comunale è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
5. Il prestatore di lavoro è soggetto ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 35 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori somministrati, al termine del quale, in caso di mancato superamento, l'Agenzia somministratrice è tenuta alla sostituzione della persona entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.
6. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti contratti CCNL e normativa complementare, per il profilo professionale di Istruttore educativo culturale con mansioni di Educatore di asilo nido - Cat. C1 e per il profilo di "Esecutore" - Cat. B1.
7. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.
8. Il Comune provvederà, per il tramite del personale coordinatore degli asili nido di riferimento, ad informare i prestatori di lavoro di tutti rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso i servizi educativi del Comune.

Art. 5 - Descrizione dell'organizzazione del servizio asilo nido

1. Il lavoro svolto dal personale somministrato dall'agenzia dovrà essere eseguito con la massima cura, in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e nel relativo contratto.
2. Il servizio asili nido del Comune di Teramo è costituito da 5 Asili Nido Comunali.
3. L'orario di lavoro degli educatori e degli esecutori verrà articolato in base alle esigenze di servizio che emergeranno volta per volta.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'Agenzia somministratrice/requisiti del personale

1. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
2. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta all'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
3. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il personale dovrà possedere le competenze necessarie al profilo professionale di riferimento; nello specifico:
 - **L'educatore di asilo nido** deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Laurea nella classe L19 "Scienze dell'educazione e della formazione" ovvero titolo equiparato o equipollente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 09/07/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 07/10/2009 n.233;
 - Laurea nella classe LM-85 "Scienze pedagogiche" ovvero titolo equiparato o equipollente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 09/07/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 07/10/2009 n.233;
 - Laurea in "Scienze della formazione primaria" integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
 - **L'Esecutore** deve essere in possesso della licenza di scuola dell'obbligo.
 - Il suddetto personale di entrambi i profili dovrà essere in possesso, inoltre, dell'attestato in materia di igiene degli alimenti nonché copia della documentazione comprovante la situazione vaccinale, in esecuzione del DL 73/2017, convertito in L. 119/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale..." e ss.mm.ii.
5. L'Agenzia somministratrice deve porre a disposizione del Comune di Teramo personale che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa antimafia e di tutti i requisiti morali previsti dalla normativa di riferimento.
6. Vista la particolarità del servizio asilo nido, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di cura ed educative, in caso di assenza del lavoratore per

qualsiasi motivo determinata, l'Agenda aggiudicataria dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla sua immediata sostituzione al fine di scongiurare il rischio di un'eventuale interruzione del servizio.

Art. 7 – Specifica dei costi del servizio

1. Resta fermo il diritto del lavoratore ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore ai suoi pari livello (giusta art. 35, comma 1 del Dlgs 81/2015) corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL - Regioni-Autonomie Locali per ogni figura professionale.
2. La tariffa oraria di fatturazione dovrà comprendere le seguenti voci:
 - la retribuzione diretta, **non soggetta a ribasso** (ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge, ratei mensilità aggiuntive ove previste, T.F.R., ratei di ferie, rol ed ex festività non goduti, assenze per malattia e/o infortuni e quant'altro previsto dal contratto CCNL di riferimento);
3. Il margine di agenzia posto a base di gara, **soggetto a ribasso**, pari ad **€1,64/h** oltre IVA al 22% dovrà comprendere le voci sottoelencate in modo non esaustivo:
 - formazione, art. 12 D. Lgs 276/03;
 - certificato antipedofilia;
 - formazione sicurezza generica prevista dal D.Lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
 - visita medica;
 - il margine di agenzia è comprensivo dei costi di ricerca e selezione di candidati per ricoprire la mansione richiesta, gestione amministrativa del personale, identificazione di un Responsabile Cliente.
 - certificazione per "Addetti alla manipolazione di alimenti e bevande";
 - contributo addizionale del Decreto Dignità DL87/2018, ove applicato.

Non verranno addebitati eventuali costi aggiuntivi relativi all'attivazione del primo contratto di somministrazione, nonché all'elaborazione di cedolini paga o report che l'Amministrazione richiederà ai somministrati.

4. Al fine di documentare le ore di lavoro effettivamente svolte dal singolo lavoratore lo stesso provvederà a compilare e sottoscrivere il foglio di presenza per ogni periodo mensile (o frazione di mese), controfirmato dal Coordinatore responsabile del nido di riferimento, e a trasmetterlo entro il giorno 5 del mese successivo in copia sia al Comune che all'Agenda.
5. Il Comune di Teramo provvederà ad adottare mensilmente apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione di spesa pari all'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità del servizio prestato ai sensi del successivo art. 15. L'Agenda non potrà richiedere alcun tipo di indennità, interessi legali o moratori, qualora il pagamento avvenga in ritardo per cause non imputabili al Comune di Teramo, ivi comprese quelle derivanti dalla normativa che disciplina le disponibilità finanziarie di cassa dell'Ente stesso.

In occasione dei pagamenti, l'Amministrazione Comunale si atterrà alle disposizioni vigenti in materia di DURC e di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Ciascuna fattura dovrà riportare la specifica dei nominativi del personale impiegato e le ore svolte da ciascuno di essi.
7. Il Comune di Teramo non corrisponderà all'agenzia importi ulteriori al corrispettivo come sopra determinato a qualunque titolo richiesto ivi compresi rimborsi spese, indennità di missione o buono pasto.
8. Il prezzo determinato all'atto di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione al Comune.

Art. 8 – Clausola Sociale

1. Si applica per l'Agenzia risultata aggiudicataria quanto previsto dall'art. 31 del CCNL 2019 delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il quale stabilisce che *“Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, al momento del cambio appalto l'Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso”*.

Art. 9 – Responsabilità per infortuni e danni

1. L'assicurazione INAIL e ogni onere conseguente è a carico dell'azienda somministratrice cui spetta anche di procedere alle denunce per infortunio o malattia professionale.

Art. 10 - Sostituzione dei prestatori di lavoro per inadeguatezza e negligenza

1. Il comportamento tenuto durante l'attività lavorativa dai dipendenti dell'agenzia deve essere consono alla funzione esercitata, nonché al rapporto con i minori e alle caratteristiche del servizio asilo nido.
2. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, oppure nel caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami nei confronti di dipendenti dell'Agenzia, il Responsabile del procedimento può chiedere, con nota motivata, che il personale contestato venga sostituito, con oneri tutti a carico dell'Agenzia, entro e non oltre il termine indicato nella nota medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.
3. Danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in evidente stato di alterazione psicofisica, l'inosservanza di norme regolamentari che possono arrecare danno alle persone e arrecare danno a cose o persone con dolo o colpa grave. In questo caso il lavoratore somministrato deve comunque essere tempestivamente sostituito dall'Agenzia, con oneri tutti a proprio carico, entro e non oltre il termine ivi indicato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

Art. 11 – Provvedimenti disciplinari

1. Il personale dell'Agenzia deve rispettare le norme di legge e regolamenti inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici in vigore presso il Comune di Teramo, le norme

fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili dell'Agenzia. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con responsabilità, rispetto dell'utenza del servizio e spirito di collaborazione al lavoro di gruppo.

2. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione del Comune, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 12 – Revisione prezzi

1. I prezzi unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara rimangono invariati per tutta la durata dell'appalto.

Art. 13 – Decreto Legislativo 81/08

1. L'Agenzia è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. ii. e mm., per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

Art. 14 – Penali

1. Il Comune di Teramo ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di appalto.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 4.2 verrà applicata una penale di euro 150,00;
 - b) per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 4.5 verrà applicata una penale di euro 150,00;
 - c) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell'Agenzia assente per qualsiasi motivo, come previsto al precedente art. 6.6, verrà applicata una penale di euro 150,00;
 - d) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell'Agenzia per i motivi di cui al precedente art. 10, verrà applicata una penale di euro 150,00.
 - e) per inadempienze diverse da quelle di cui sopra, verrà applicata una penale da € 150,00 ad € 1.000,00 in relazione all'entità dell'inadempienza.
3. La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi. Qualora l'Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.
4. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
5. L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all'Agenzia.

Art. 15 – Verifica di conformità del servizio

1. Il Responsabile del procedimento accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.
2. Il Comune con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli c/o i servizi ove si utilizza personale dell'Agenzia. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Nel caso il controllo operato evidenzi un inadempimento contrattuale da parte dell'Agenzia e/o del personale da questa avviato al lavoro, il Responsabile del procedimento procederà ai sensi dei precedenti artt. 10 e 14.

Art. 16 – Referente dell'Agenzia Aggiudicataria

1. L'Agenzia è tenuta a comunicare al Responsabile del procedimento, entro tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il nominativo (compreso indirizzo di posta elettronica, PEC e recapito telefonico) del soggetto designato quale proprio referente. Il Comune di Teramo farà riferimento al Referente per ogni eventuale richiesta, informazione ed ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 17 - Risoluzione del contratto – Recesso

1. Il Comune di Teramo procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Agenzia. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Agenzia assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Agenzia abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Agenzia a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
 - cumulo di penali superiori al 20% dell'importo;
 - perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto di appalto;
 - nelle ipotesi previste dalla legge.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Agenzia, il Comune di Teramo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di appalto.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 18.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Agenzia, salvo l'eventuale danno ulteriore.
6. Il Comune di Teramo si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.
7. Il Comune di Teramo si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge e nelle modalità ivi indicate.

Art. 18 – Cauzione definitiva.

1. L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
3. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 14, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Agenzia. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Teramo al risarcimento del maggior danno.

Art. 19 – Divieto di Subappalto

È vietato il subappalto per il servizio principale di somministrazione lavoro.

Art. 20 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 21 - Tutela dei dati personali

1. L'Appaltatore dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L' Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni, trasmessi dall'Ente per l'esecuzione del servizio, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate

modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

2. L' Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.lgs. 50/2016, alle norme vigenti in materia e al Codice civile.

Art. 23 – Forma di manifestazione della volontà

La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 18.

Art. 24 – Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Teramo.

Allegato 1 - Tabelle costo orario

Allegato 2 – Attuale utilizzo unità lavoro somministrato